

DELIBERA N. 208/25/CONS

**RIGETTO DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA
DI SEGNALE ATTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA) PRESENTATA DA
EDCI - COMITATO EUROPEAN DIGITAL CONTENT INTEGRITY**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 luglio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, *“Regolamento sui Servizi Digitali”* o *“Regolamento DSA”*), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, *“Decreto”*), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)”* (in seguito, anche *“Regolamento di Procedura”*);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di procedura, *“il richiedente, ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del DSA, come di seguito elencate: a) disporre di capacità e competenze particolari ai fini*

dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento di procedura, l'istanza deve necessariamente contenere, tra l'altro, “(...) d) *le informazioni e le relative evidenze atte a dimostrare da parte del richiedente il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2 e lo specifico ambito di competenza*”, e che “*Il richiedente è tenuto a fornire tutta la documentazione utile al riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, sulla base delle indicazioni fornite nelle modalità operative di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, nonché ogni ulteriore informazione richiesta dall'Autorità a tal fine.*”;

VISTA la nota del 22 aprile 2025 (prot. Agcom n. 0101551, di pari data) con la quale EDCI - Comitato European Digital Content Integrity (in seguito, “EDCI” o “Comitato”) ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento DSA;

RILEVATO che, a fronte delle informazioni trasmesse nella summenzionata istanza, si è reso necessario richiedere a EDCI, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di Procedura, di comunicare le informazioni essenziali mancanti, necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione da parte dell'Autorità;

VISTA la nota del 27 maggio 2025 (prot. Agcom n. 0131409, di pari data), con la quale i competenti uffici dell'Autorità hanno trasmesso apposita richiesta di informazioni a EDCI allo scopo di acquisire elementi essenziali relativi, in particolare, alla denominazione dell'ente richiedente, all'area o alle aree di competenza per le quali è richiesta la qualifica di segnalatore attendibile tra quelle di cui all'elenco riportato nell'Allegato 2 al Regolamento di procedura, all'eventuale precedente esperienza maturata, alle risorse umane, finanziarie e tecnologiche che si intende impiegare nell'attività di segnalatore attendibile, alle procedure attuate o che si intende adottare per garantire l'indipendenza dell'ente e del personale impiegato nelle attività di segnalazione, ai criteri di rilevamento e identificazione di contenuti illegali;

VISTA la nota del 30 maggio 2025 (prot. Agcom n. 0134946, di pari data), con la quale EDCI ha riscontrato la richiesta di informazioni sopra menzionata;

RILEVATO che, a fronte delle informazioni trasmesse da EDCI, si è reso necessario acquisire ulteriori elementi ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni alla summenzionata istanza, anche sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del citato Regolamento, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (in seguito, “Documento Operativo”);

VISTA la nota del 4 giugno 2025 (prot. Agcom n. 0139244, di pari data), con la quale i competenti uffici dell'Autorità hanno richiesto a EDCI informazioni volte, tra l'altro, a: i) identificare puntualmente, per ciascuna area di competenza per la quale l'istanza è stata presentata, il riferimento alle specifiche voci riportate in Allegato 2 al Regolamento di Procedura nonché acquisire evidenze dettagliate della capacità e dell'eventuale esperienza

maturata, in materia di individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali con riferimento a tale area; ii) accertare, tramite evidenza documentale, l'eventuale precedente esperienza maturata, e chiarire in che termini l'attività indicata sia riconducibile all'ente richiedente, istituito il 18 aprile 2025; iii) acquisire elementi informativi di dettaglio circa le risorse impiegabili nell'attività di segnalatore e sulla formazione di tali risorse, anche in collaborazione con soggetti istituzionali nazionali; iv) chiarire la portata di misure di salvaguardia dall'insorgenza di possibili conflitti di interesse con le piattaforme online; v) acquisire elementi di dettaglio sugli strumenti e i processi predisposti per garantire l'adeguata qualità delle segnalazioni;

RILEVATO che EDCI ha riscontrato la richiesta di informazioni con due differenti comunicazioni (prott. Agcom nn. 0152625 del 19 giugno 2025 e 0156507 del 24 giugno 2025), trasmettendo le ultime integrazioni in data 24 giugno 2025;

VISTA la nota del 2 luglio 2025 (prot. Agcom n. 0166469, di pari data), con la quale è stato richiesto a EDCI di integrare le informazioni fornite in ragione della riscontrata esigenza di disporre di ulteriori approfondimenti istruttori;

VISTA la nota del 4 luglio 2025 (prot. Agcom n. 0168104, di pari data) con cui EDCI ha fornito ulteriori informazioni in merito all'istanza prodotta;

VISTA la richiesta di approfondimenti istruttori formulata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di Procedura, per lo svolgimento e la conseguente proroga di trenta giorni del termine finale del procedimento;

VISTA la nota del 10 luglio 2025 (prot. Agcom n. 0174149, di pari data) con la quale è stata comunicata alla parte la proroga per approfondimenti istruttori, indicando la data del 15 agosto 2025 quale termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza e l'ente richiedente

L'istante è EDCI - Comitato European Digital Content Integrity, comitato senza scopo di lucro (artt. 36-38 c.c.). con sede legale in [omissis], Salerno (SA), che opera per individuare, documentare e segnalare contenuti illegali presenti sulle piattaforme digitali.

Il Comitato è stato costituito in data 18 aprile 2025.

Nell'istanza presentata, come integrata a fronte della richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, EDCI ha dichiarato di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza indicate come Prodotti e servizi dannosi", "Truffe/Frodi", "Tutela dei minori", "Contenuti pornografici illeciti", "Hate speech", "Sicurezza pubblica/Terrorismo", "Violazioni di proprietà intellettuale", aree che sono riferibili alle categorie identificate alle lettere a) "Prodotti e servizi dannosi o illegali", c) "Incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili", d) "Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali", g) "Contenuti pornografici o

sessualizzati”, h) “Violazioni delle norme a tutela dei minori”, i) “Rischio per la sicurezza pubblica” e j) “Truffe e/o Frodi” ^{1[OBJ]}.

2. L’attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all’art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

Il Regolamento DSA all’art. 22 prevede che la qualifica di segnalatore attendibile per la presentazione di segnalazioni sia conferita a quei soggetti che soddisfano precisi requisiti e agiscono entro uno specifico ambito di competenza designato. In particolare, secondo quanto previsto all’art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.

I fornitori di piattaforme *online* devono adottare le misure necessarie affinché alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, attraverso i meccanismi di notifica e segnalazione di cui all’art.16 del medesimo Regolamento, sia accordato un trattamento prioritario, e decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e non arbitrario.

Di seguito si procede pertanto ad illustrare l’evidenza prodotta da EDCI con riferimento ai requisiti di capacità e competenza, indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e possibilità di svolgere l’attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest’ultimo il requisito di alla lett. c) del par. 2 dell’art. 22 citato, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l’espressione “qualità delle segnalazioni”.

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al processo di segnalazione, EDCI risulta aver fornito informazioni generiche e non adeguatamente supportate da evidenze documentali utili a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 22, paragrafo 2 del DSA ai fini dell’ottenimento della qualifica di segnalatore

¹ A titolo esemplificativo, con riferimento alle descrizioni di possibili attività all’interno delle singole aree di competenza indicate, per quanto riguarda l’area di competenza di cui alla lettera a) dell’allegato 2 al Regolamento di Procedura le possibili attività indicate riguardano “*informazioni insufficienti su produttori e venditori, offerta illegale di beni e servizi regolamentati (ad esempio, in ambito medico o farmaceutico), vendita di prodotti non conformi (ad esempio, giocattoli pericolosi), violazioni in materia di tutela del consumatore, traffico di droga o armi, diffusione di software dannosi (ad esempio, malware e ransomware), ecc...*”.

attendibile.

Innanzitutto, EDCI ha dichiarato di non aver partecipato a specifici programmi volontari di segnalazione implementati da fornitori di servizi di piattaforme *online*, con riferimento alla individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali. Parimenti, il richiedente non ha fornito alcuna evidenza circa lo svolgimento di attività di individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali a partire dalla data di costituzione del Comitato. Al riguardo, le uniche tre segnalazioni per le quali è stata fornita evidenza, ancor se di numero marginale, sono antecedenti alla data di costituzione di EDCI e riconducibili all'iniziativa individuale dei membri del Comitato. Conseguentemente, in assenza di casistiche afferenti all'attività di EDCI documentate come oggetto di intervento risulta non sussistere alcun indice di acquisita esperienza in materia.

Ciò premesso, EDCI, con riferimento alle risorse umane che intende impegnare nell'attività di segnalatore attendibile:

- a) nella compilazione dell'istanza si è limitata a rendere delle dichiarazioni generiche, relative peraltro alla composizione della struttura dell'ente;
- b) in riscontro alla prima richiesta dell'Autorità di fornire informazioni (ovvero di esplicitare il numero di risorse che si intende impiegare nell'attività di segnalatore attendibile e allegare il CV delle risorse individuate specificandone conoscenze tecnico/scientifiche/legali, digitali e linguistiche, e la formazione), ha indicato il numero delle tre risorse umane componenti il team dedicato alle attività di segnalazione e i relativi nominativi, omettendo di allegare i CV delle risorse in questione;
- c) in riscontro alla seconda richiesta dell'Autorità, EDCI non ha prodotto i CV ovvero qualsivoglia documentazione utile ad attestare le relative conoscenze tecnico/scientifiche/legali, digitali e linguistiche delle risorse individuate ovvero del loro coinvolgimento in specifiche attività di formazione e aggiornamento attinenti alle aree di competenza per le quali si è richiesta l'istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile;
- d) in riscontro alla terza richiesta dell'Autorità, EDCI non ha trasmesso evidenza puntuale circa specifiche attività di formazione e aggiornamento attinenti alle aree di competenza per le quali si è richiesta l'istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile e non ha prodotto copia dei CV se non generiche indicazioni sulle mansioni individuate per le risorse indicate;

Conseguentemente, EDCI, nelle diverse interlocuzioni, allo stato della documentazione in atti, risulta non aver dato evidenza chiara ed univoca del possesso da parte delle risorse individuate per lo svolgimento delle attività di segnalazione di specifiche competenze avanzate e settoriali di tipo tecnico, legale, digitale e linguistico ovvero della partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale attinenti alle aree di competenza per le quali è stata presentata l'istanza in esame. Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, EDCI allo stato della documentazione versata in atti non risulta soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione,

dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza relativi alle aree di competenza per le quali si è richiesta l'istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

Il Comitato ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali dell'ente. Da detti documenti e dalle dichiarazioni presentate, emerge la insussistenza di collegamenti diretti dei membri del Comitato con piattaforme digitali o altre imprese del settore.

Inoltre, relativamente alle fonti di finanziamento del Comitato dalla documentazione prodotta risulta che lo stesso non dispone di un patrimonio liquido autonomo né di donazioni esterne formalizzate e le spese operative sono da ricondursi a contributi volontari dei membri. Pertanto, con riferimento ai soci e alle strutture decisionali dell'azienda, dall'evidenza prodotta le decisioni di segnalazione dell'ente risultano non essere influenzate dai fornitori di piattaforme *online*, né con riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Con riferimento invece alle singole risorse che si occupano materialmente dell'attività di segnalazione, EDCI ha prodotto il proprio codice etico interno che disciplina l'attività della società ed espone i valori e i principi guida in materia di gestione del personale nei rapporti con le parti interessate.

Al riguardo, per garantire l'indipendenza ed evitare conflitti di interesse nello svolgimento dell'attività di segnalatore attendibile, è previsto il divieto assoluto di consulenza verso fornitori di piattaforme *online*, meccanismi di rotazione annuale del responsabile delle segnalazioni, annuale dichiarazione attestante l'assenza di conflitti e un sistema di sanzioni progressive.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, EDCI pare soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Con riferimento al requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, si conferma quanto già rilevato circa l'inadeguatezza della documentazione prodotta da EDCI a dimostrare la consistenza e la qualità delle risorse umane impiegate, in particolare relativamente alla formazione dello stesso.

Il personale è selezionato internamente.

Con riferimento agli strumenti e procedure adottati (o che si intende adottare) per individuare, identificare e segnalare contenuti illegali, EDCI ha riportato che le procedure

prevedono la verifica manuale, l'archiviazione delle prove e l'invio tramite moduli ufficiali.

Con riferimento alla presenza di una specifica procedura di revisione interna per la correzione di eventuali errori o inesattezze nell'attività di segnalazione, nelle diverse interlocuzioni, allo stato della documentazione in atti, EDCI ha fornito una descrizione generica e non dettagliata delle modalità di effettuazione dei controlli periodici sull'accuratezza delle segnalazioni.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, allo stato della documentazione versata in atti EDCI risulta non soddisfare il requisito relativo alla qualità dell'attività di segnalazione.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

CONSIDERATO, peraltro, che l'Autorità ha riconosciuto nella Delibera n. 283/24/CONS la possibilità di rilasciare la qualifica di segnalatori attendibili a soggetti nuovi entranti, statuendo che *“[...] l'Autorità ritiene che non debbano essere esclusi a priori soggetti nuovi entranti e, di conseguenza, che possa essere adottato un approccio flessibile nel caso di enti od organizzazioni richiedenti la qualifica attivi da meno tempo nell'attività di segnalazione a piattaforme online di contenuti violativi, sempre che siano in possesso dei requisiti di capacità, competenza e indipendenza di cui al paragrafo 2 dell'art. 22 del DSA.”* (enfasi aggiunta);

RITENUTO che l'istanza presentata da EDCI non risulta corredata delle informazioni e della documentazione sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti essenziali al riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, sulla base delle indicazioni fornite nel Documento Operativo e, in particolare, le informazioni e le relative evidenze atte a dimostrare il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento. Viene meno, pertanto, quel valore aggiunto che il considerando 61 chiede di apprezzare in sede di valutazione ancor più con riferimento alla possibilità di designare enti che non hanno esperienza in materia di segnalazione, ma in grado di dimostrare di aver acquisito, pur in assenza dello svolgimento di una strutturata attività di segnalazione,

competenze avanzate e settoriali relative a specifiche tipologie di contenuti illegali;

RITENUTO, conseguentemente, che la suddetta istanza non soddisfi quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento;

RILEVATO, alla luce degli elementi di cui in motivazione, che Codici mediante l'istanza e la documentazione allegata non ha dimostrato di soddisfare cumulativamente i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere a), c), d), g), h), i), e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, l'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da EDCI - Comitato European Digital Content Integrity, è rigettata per le ragioni e nei limiti in motivazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato a EDCI.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 30 luglio 2025

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella